

ALLEGATO E

Manifestazione di interesse rivolta agli Enti Locali di cui all'art. 2 del D.Lgs. 267/2000, in forma singola o associata, per l'accesso ai contributi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del DCDPC n. 1149/2026 per azioni di prevenzione sismica non strutturale: criteri procedurali, requisiti di ammissibilità e modalità di formulazione delle graduatorie per la realizzazione di studi di Microzonazione Sismica (MS) e analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE).

1. PREMESSE E CONTESTO NORMATIVO

Il presente documento disciplina i criteri per l'indizione di manifestazione di interesse rivolta agli Enti Locali di cui all'art. 2 del D.Lgs. 267/2000, in forma singola o associata, operanti sul territorio regionale, potenzialmente ammissibili a finanziamento, con l'obiettivo di raccogliere le adesioni al programma di azioni non strutturali finanziabili ai sensi del DCDPC n. 1149 del 3 aprile 2026.

Con il D.L. n. 39/2009, conv. in L. n. 77/2009 e, in particolare, con l'art. 11, è stato istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico per il periodo 2010-2016 atto a finanziare studi di microzonazione sismica ed interventi sugli edifici ed opere infrastrutturali di interesse strategico e rilevante; tali linee di intervento sono state successivamente rifinanziate con la L. n. 145/2018 (annualità 2019-2021), con la L. n. 234/2021 (annualità 2022-2023) e con la L. n. 213/2023 (annualità 2024, 2025 e 2026).

Il DCDPC n. 1149/2026, stabilendo le risorse a livello nazionale per le annualità 2024-2026, in particolare, prevede, tra l'altro, il finanziamento della seguente azione all'art. 2, comma 1, lettera a): azioni di prevenzione non strutturale consistenti in studi di microzonazione sismica (MS) e analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE).

I contributi previsti dal DCDPC n. 1149/2026 possono essere destinati a studi sui territori comunali caratterizzati da una pericolosità sismica di base "a_g" superiore a 0,125g, il cui elenco è contenuto nell'Allegato 7 allo stesso decreto e nell'Allegato A alla presente deliberazione e comprende per il Piemonte 140 Comuni, distribuiti in massima parte nella Provincia di Cuneo e nella Città Metropolitana di Torino ed in subordine nella Provincia del Verbano-Cusio-Ossola.

2. AMBITI PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Si prevede di indire una manifestazione di interesse rivolta agli Enti Locali di cui all'art. 2 del D.Lgs. 267/2000, in forma singola o associata, operanti sul territorio regionale, potenzialmente beneficiari dei contributi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) del DCDPC n. 1149/2026, che sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (BURP) e contestualmente attivata sul sito istituzionale della Regione Piemonte all'indirizzo: <https://bandi.regione.piemonte.it/avvisi-beni-regionali>

Al fine di massimizzare l'efficacia della pianificazione territoriale e l'assorbimento delle risorse, la manifestazione di interesse sarà articolata su due linee d'azione parallele e finanziariamente integrate in modalità sussidiaria:

- **LINEA A** (Azione Ordinaria - ex art. 4, comma 5): destinata prioritariamente alla realizzazione di studi su Comuni dell'Allegato A (Allegato 7 del Decreto nazionale) totalmente privi di cartografia di microzonazione sismica vigente ed approvata, per la realizzazione di nuovi studi di MS di livello 1 e CLE;
- **LINEA B** (Azione Speciale Omogeneizzazione - ex art. 6, comma 8): destinata esclusivamente ed autonomamente alla realizzazione di studi su Comuni dell'Allegato B (Allegato 8 del Decreto nazionale) in possesso di studi pregressi da adeguare, omogeneizzare e completare.

Per poter presentare istanza di finanziamento ed accedere a ciascuna delle linee d'azione sopra individuate, gli Enti beneficiari devono soddisfare obbligatoriamente i seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:



- non hanno avviato richieste di contributo regionale per gli stessi scopi ai sensi della L.R. 24/1996, ovvero a valere su altre risorse pubbliche;
- dispongono di un Piano di Protezione Civile Comunale o Piano di Emergenza regolarmente approvato e aggiornato;
- dispongono di un PRGC adeguato al Piano Assetto Idrogeologico (PAI) o comunque di un quadro del dissesto idrogeologico condiviso con le strutture tecniche regionali.

Oltre ai suddetti requisiti generali, l'ammissibilità sulle singole Linee è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni specifiche d'ordine tecnico:

- per la LINEA A: non dispongono ancora di uno studio di microzonazione sismica approvato;
- per la LINEA B: dispongono già di studi di microzonazione preesistenti, realizzati nell'ambito della formazione/aggiornamento del proprio PRG e non finanziati con le ordinanze di attuazione dell'art. 11 del D.L. 39/2009 conv. in L. 77/2009, da rendere omogenei e coerenti con gli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica" e successive Linee Guida integrative, con gli standard di rappresentazione e archiviazione informatica e completati da analisi della CLE.

I territori su cui realizzare i nuovi studi di MS di livello 1 ed associata analisi della CLE, nonché i relativi aggiornamenti ed estensioni, saranno individuati dalla Regione attraverso la formulazione di graduatorie basate sull'applicazione gerarchica di due criteri principali, al fine di coniugare il livello di pericolosità oggettiva del territorio con l'impatto antropico:

- a) **Criterio primario:** ordinamento dei Comuni secondo il valore di accelerazione sismica al suolo a_g decrescente, riconoscendo priorità assoluta agli Enti localizzati nelle aree a maggior rischio sismico;
- b) **Criterio subordinato** (in caso di *ex aequo*): a parità di valore di accelerazione sismica a_g , l'ordine di precedenza sarà determinato dalla rilevanza socio-economica delle aree, valutata con particolare riferimento alla popolazione residente (dati ISTAT più recenti).

3. CRONOPROGRAMMA E SUPPORTO

Gli Enti beneficiari assumono formalmente la qualità di Stazione Appaltante, committente e responsabile unico del procedimento per l'affidamento dei servizi professionali di geologia e pianificazione urbanistica.

Le tempistiche procedurali sono **tassative e perentorie**, pena l'immediata revoca del finanziamento e il recupero delle somme eventualmente anticipate:

- presentazione delle manifestazioni di interesse da parte degli Enti beneficiari: **entro il termine di 45 giorni** dalla pubblicazione del relativo Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (BURP); la mancata presentazione dell'istanza o dei requisiti minimi entro tale scadenza escludente equivarrà a rinuncia tacita al finanziamento, determinando la formale decadenza dal diritto di prelazione sulle risorse stanziare per il triennio di riferimento;
- affidamento formale degli incarichi ai professionisti: **entro il termine di 90 giorni** dall'emanazione dell'atto regionale di assegnazione delle risorse, con immediata trasmissione della determina di affidamento e del CUP al Settore Sismico della Regione via PEC; il mancato rispetto di questo o dei successivi termini intermedi comporterà l'avvio della procedura di decadenza automatica dall'assegnazione e l'immediata revoca dei fondi; in tali ipotesi, si disporrà lo scorrimento della graduatoria a favore dei soggetti idonei successivi nei soli limiti di compatibilità con i termini di attuazione imposti dal cronoprogramma del decreto nazionale, per scongiurare la perdita definitiva del finanziamento statale.

Gli Enti individuati quali Beneficiari provvedono alla selezione dei Soggetti Realizzatori tra figure professionali di comprovata esperienza e capacità di lavoro, dimostrata da evidenze curriculari e precedenti attività tecnico-scientifiche a carattere pubblico.

A tal proposito si ritiene possano costituire titoli preferenziali, tra gli altri:



- avere già realizzato studi di MS e/o analisi della CLE;
- la conoscenza e l'applicazione degli standard nazionali di rappresentazione e archiviazione informatica per studi di MS e/o analisi della CLE;
- esperienza nell'utilizzo di strumenti GIS.

Ulteriori elementi di valutazione per l'affidamento degli incarichi per gli studi MS potranno essere derivati in base al programma di indagini predisposto dai soggetti interessati.

Gli Enti Locali sono tenuti a favorire tecnicamente e logisticamente le indagini sul territorio di loro competenza, fornendo tutti i dati utili agli studi.

Analogamente la Regione rende disponibili tutte le informazioni significative provenienti dalle proprie banche dati tematiche.

La Regione fornisce inoltre supporto sugli aspetti:

- metodologici (applicazione ICMS 2008 e successivi indirizzi tecnici, Linee Guida, Standard);
- operativi (modalità di raccolta dati, valutazione del quadro conoscitivo, programmazione di indagini, sintesi e presentazione dei risultati);
- di rappresentazione ed informatizzazione dei dati.

Entro il termine di 240 giorni dalla data di assegnazione dell'incarico gli studi dovranno essere conclusi dai Soggetti Realizzatori e trasmessi alla Regione che, verificata la completezza e correttezza formale degli elaborati, provvederà all'invio degli stessi alla Commissione Tecnica istituita presso il Dipartimento della Protezione Civile.

Il Beneficiario e il Soggetto Realizzatore si impegnano all'osservanza delle condizioni contenute nel presente Allegato, portando a compimento le attività nei tempi e modalità definite nel presente documento e sono ritenuti responsabili, in relazione ai rispettivi ruoli, di eventuali ritardi o inadempienze.

4. RISORSE FINANZIARIE

Il DCDPC n. 1149/2026 stabilisce che il limite massimo delle risorse a disposizione della Regione Piemonte per le azioni di prevenzione non strutturale corrisponde a € 156.660,25, da integrarsi con il cofinanziamento obbligatorio per un di importo non inferiore al 25% dei costi complessivi degli studi di microzonazione sismica di livello 1 e analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE), per un importo stimato pari ad un massimo di € 45.000,00 a carico della Regione.

Al fine di evitare il rischio di disimpegno delle risorse, le risorse regionali complessive verranno assegnate applicando un criterio sequenziale e sussidiario articolato nelle seguenti fasi:

- **Fase 1** (Soddisfacimento Linea A): l'intera dote finanziaria viene preliminarmente destinata al finanziamento di tutte le domande ammissibili pervenute inerenti a Comuni della Linea A (Allegato A). Gli Enti richiedenti verranno ordinati in graduatoria secondo il valore di accelerazione sismica al suolo (a_g) decrescente e, in subordine per parità di valore, secondo la popolazione residente. Tale linea prevede un contributo statale pari al 75% del costo convenzionale e una quota di cofinanziamento a totale carico della Regione Piemonte pari al 25%, garantendo l'assenza di oneri per gli Enti Beneficiari;
- **Fase 2** (Allocazione Sussidiaria su Linea B): qualora, alla scadenza del termine perentorio, residuino risorse finanziarie a causa della mancata presentazione di istanze inerenti a Comuni di Linea A, tali economie vengono destinate d'ufficio a coprire il fabbisogno ricadente nei Comuni della Linea B (Allegato B), i quali verranno ordinati in graduatoria separata secondo il valore di a_g decrescente e, in caso di *ex aequo*, secondo il dato della popolazione residente. La Linea B prevede un contributo statale pari al 100% delle tariffe spettanti e non richiede alcuna quota di cofinanziamento locale;

Le risorse verranno assegnate ai singoli Enti beneficiari tenendo conto delle indicazioni contenute all'art. 6, tabella 1 del DCDPC n. 1149/2026, che fissa gli importi massimi dei contributi derivanti



dai finanziamenti nazionali per l'esecuzione degli studi di MS e dell'analisi della CLE, stabiliti in base alle fasce di popolazione.

La quota di cofinanziamento prevista a carico di Regione e Enti Locali ai sensi dell'art. 6, comma 1 del DCDPC n. 1149/2026 come per le programmazioni pregresse, viene assunta a carico dall'Amministrazione regionale e pertanto senza oneri per gli Enti beneficiari.

Gli importi assegnati agli Enti beneficiari si intendono onnicomprensivi per la realizzazione di tutti gli studi e non sono soggetti a ribasso.

5. PROCEDIMENTO E RESPONSABILE

Il Responsabile del procedimento regionale di selezione degli Enti beneficiari e assegnazione delle risorse è il Dirigente del Settore Sismico della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, cui compete la definizione, nell'ambito della manifestazione d'interesse, delle modalità operative delle procedure operative, in attuazione dei criteri e delle tempistiche definiti con la presente deliberazione.

Le graduatorie delle adesioni pervenute saranno definite dal Settore Sismico, articolate per le diverse Linee e Sub-Linee d'azione. L'assegnazione delle risorse avverrà secondo l'ordine sequenziale e sussidiario delle Fasi di cui al par. 4, dando priorità alle domande inerenti ai Comuni dell'Allegato A che soddisfano i requisiti specificati al par. 2. La formulazione delle stesse avverrà ordinando i Comuni in via principale secondo il valore di accelerazione sismica al suolo (a_g) decrescente. A parità di pericolosità sismica oggettiva (a_g), si utilizzerà quale criterio sussidiario e di precedenza la rilevanza socio-economica delle aree, con particolare riferimento alla popolazione residente nei Comuni (dati del più recente censimento ISTAT disponibile).

In base alle candidature ricevute verrà predisposto e approvato, **entro il termine di 60 giorni** dalla scadenza per la presentazione delle domande, l'elenco degli Enti beneficiari ammessi ai contributi.

I contributi saranno erogati secondo le seguenti modalità:

- il 60% dell'importo totale assegnato a seguito del ricevimento degli studi da parte degli Enti beneficiari, e previa verifica preliminare della completezza e congruenza delle elaborazioni;
- il saldo dell'importo assegnato a seguito della comunicazione delle somme effettivamente sostenute dagli Enti beneficiari e della certificazione di conformità rilasciata dalla Regione sulla base del parere formulato dalla CT.

6. VALIDITÀ DELLE FUTURE GRADUATORIE

La graduatoria verrà utilizzata esclusivamente per l'attuazione del DCDPC n. 1149/2026.

7. DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Tutti i termini temporali assegnati agli Enti beneficiari per la presentazione delle istanze, nonché per l'affidamento delle relative prestazioni professionali e dei lavori, così come definiti e dettagliati nelle disposizioni attuative allegate alla presente deliberazione, sono da qualificarsi come perentori, tassativi ed escludenti.

La mancata presentazione dell'istanza o dei requisiti minimi di accesso entro le scadenze fissate equivarrà a rinuncia tacita al finanziamento, legittimando lo scorrimento immediato della graduatoria a favore dei soggetti idonei successivi.

Il mancato rispetto di uno qualsiasi dei termini assegnati per l'affidamento delle prestazioni e dei lavori comporterà la decadenza automatica dall'assegnazione e l'immediata revoca con obbligo di restituzione delle somme eventualmente anticipate, a totale ed esclusivo carico dell'Ente beneficiario inadempiente, legittimando lo scorrimento della graduatoria nei limiti di compatibilità con i termini di attuazione imposti dal cronoprogramma del decreto nazionale.

